

STATUTO
“LA CICOGNA A MOTORE – ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE
ADOTTIVE”

Organizzazione di Volontariato – Ente del Terzo Settore

ART. 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

L'organizzazione di volontariato “LA CICOGNA A MOTORE - Famiglie per L'ADOZIONE”, , si costituisce oggi, come Ente del Terzo Settore in conformità al Codice del Terzo Settore (D. Lgs 3 luglio 2017 n.117), con sede legale nel Comune di Chieti.

La denominazione dell'associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto della iscrizione dell'associazione al RUNTS (rRegistro Unico Nazionale del terzo Settore).

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del comune di Chieti, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

 Salfò diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'organizzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'Associazione tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

ART. 2

SCOPO , FINALITA' E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione “La cicogna a motore” Famiglie per l'adozione” nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la realizzazione di un'autentica solidarietà tra gli uomini e la promozione integrale della persona in ogni suo aspetto, dimensione e momento della vita, mediante svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs.3 luglio n.117.

Nel perseguimento delle finalità indicate, promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Attraverso il proprio impegno si propone di svolgere in via prevalente le attività definite all'art. 5 comma a D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 *"interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni"*.

L'Associazione "La cicogna a motore" si ispira ai principi della mutualità ed opera con lo scopo di offrire sostegno alle molte famiglie adottive e in attesa di abbinamento un supporto professionale e di accompagnamento nei momenti di criticità del percorso adottivo, nella cura e nella crescita dei figli.

Essa è costituita da famiglie che hanno concluso l'iter adottivo con i Servizi Territoriali e sono in attesa di abbinamento o hanno adottato e sono disponibili a creare ed attivare una rete di mutuo aiuto per condividere le difficoltà relative all'inserimento del bambino adottato, per confrontarsi sulle tematiche adottive relative ai vari aspetti della vita sociale dall'inserimento scolastico, a quello ludico - ricreativo nonché alle criticità relative alla genitorialità adottiva.

L'Associazione in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- operare nell'interesse superiore dei minori, promuovendo ogni attività diretta a supportare le famiglie adottive nei momenti di criticità con azioni ed interventi specifici affidati a professionisti esperti nel campo dell'adozione;
- promuovere incontri di sensibilizzazione, formazione e sostegno alle famiglie adottive presenti sul territorio;
- promuovere progetti di solidarietà e progetti di cooperazione internazionale a medio e lungo termine aventi per finalità la prevenzione dell'abbandono, la de-istituzionalizzazione, il reinserimento in famiglia, l'affidamento familiare e l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione dell'infanzia;
- promuovere una corretta informazione sui percorsi adottivi e sulle problematiche ad esso legate nonché un corretto approfondimento sulle tematiche legate in particolare all'adozione internazionale;
- collaborare attivamente con le agenzie educative e con le organizzazioni di volontariato che perseguono finalità analoghe presenti sul territorio;

- predisporre incontri, iniziative, manifestazioni, convegni, eventi sul tema dell'adozione;
- realizzare pubblicazioni, materiale informativo e divulgativo sul tema dell'adozione.

L'Associazione potrà avvalersi del supporto di enti , società istituti di ricerca anche mediante accordi e convenzioni.

Le attività su descritte sono svolte prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dei propri aderenti in modo personale spontaneo e gratuito.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

ART. 3

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

L'ODV-ETS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati
- 2) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali
- 3) donazioni e lasciti testamentari
- 4) rendite patrimoniali
- 5) attività di raccolta fondi di cui all'art.7 D. Lgs.117/2017
- 6) attività di cui all'art.6 D. Lgs.117/2017
- 7) beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il mese di Aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 4

SOCI

Il numero dei soci è illimitato. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Se il numero dei soci diviene inferiore a quello minimo previsto per legge, esso deve essere integrato entro un anno a norma dell'art. 32 comma i bis D.lgs. 117/2017.

Possono essere soci anche organizzazioni di volontariato e altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50 per cento del numero delle organizzazioni di volontariato (art.32 comma 2 D. Lgs.117/2017)

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso che deve essere comunicata immediatamente dall'interessato al Consiglio Direttivo

I soci si distinguono in:

- 1) Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
- 2) Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.
- 3) Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.
- 4) Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 5

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque intenda aderire all'associazione deve rivolgere domanda scritta al

Consiglio Direttivo

In particolare, in essa deve:

- indicare le generalità ed il domicilio;
- dichiarare di condividere le finalità che l'associazione propone e di accettare e rispettare

Statuto e l'eventuale Regolamento.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) l'istante ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, la cui durata è stabilita nel regolamento stesso. Durante tale periodo il consiglio direttivo valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, il consiglio direttivo decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile. L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- 1) recesso
- 2) decesso
- 3) comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.

- 4) grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione.
- 5) mancato versamento della quota associativa per 1 anno, trascorsi sessanta giorni dall'eventuale sollecito
- 6) non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse.
- 7) la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione.
- 8) la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

L'esclusione o la decadenza del socio è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dell'Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi consentendogli facoltà di replica.

Avverso tale determinazione, provvisoriamente esecutiva, l'interessato ha facoltà di ricorrere all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

ART. 6

DOVERI e DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare

i Soci sono obbligati a:

- 1) osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) versare la quota associativa;
- 4) prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

i Soci hanno diritto a:

- 1) partecipare effettivamente alla vita dell'associazione ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente e dal presente statuto;
- 2) partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 3) accedere alle cariche associative; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
- 4) ottenere il rimborso delle spese sostenute purché autorizzate e documentate.

ART. 7

ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO



Sono organi dell'associazione

l'Assemblea dei Soci

il Consiglio Direttivo

il Presidente

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate in ragione dell'incarico ricoperto.

ART. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di una delega.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 15 gg. di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio e la relazione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- 3) approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego del Consiglio Direttivo;
- 5) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 6) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi medesimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate
- 7) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse

L'Assemblea straordinaria:

- 1) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- 2) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione l'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'ODV-ETS sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal Segretario.

ART. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente che, di diritto, fanno parte del Consiglio direttivo unitamente al Tesoriere e a sei Consiglieri

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere;

- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettanti al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 11

LIBRI SOCIALI.

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- 1) il libro soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali;

4) il libro dei volontari, che devono essere assicurati ai sensi dell'art. 17-18 DL n. 117/2017.

ART. 12

SCIoglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017.

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. N. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo Settore avente analoghe finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 13

RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/200 e del D.lgs 117/2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

